



Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI  
PREF III

Rosia .....23.....

Roma...

DG PREF  
Prot. Uscita del 30/09/2011  
Numero: **0013596**  
Classifica:



Agli Uffici periferici  
LORO SEDI

e p.c. al Dipartimento delle politiche  
europee e internazionali  
Direzione generale delle politiche  
comunitarie ed internazionali di  
mercato  
POCOI IV  
SEDE

All'AGEA  
Area Coordinamento  
Via Salandra, 13  
00187 ROMA

Alle Associazioni di categoria del settore  
oleario  
LORO SEDI

OGGETTO: Registro olio d'oliva di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009. Tenuta da parte di un'azienda agricola con "contabilità separata ai fini IVA".

Pervengono a questa Amministrazione centrale richieste di chiarimento in ordine alla tenuta del registro indicato in oggetto, da parte delle aziende agricole con un'unica denominazione e partita IVA ma con "contabilità separata ai fini IVA".

Nella fattispecie, i quesiti riguardano il caso in cui un'azienda possiede due contabilità IVA distinte, una relativa all'*attività di frantoio* e l'altra riguardante l'*attività agricola*. Il *frantoio* effettua le lavorazioni sia per conto terzi che per la *parte agricola*, mentre quest'ultima gestisce esclusivamente gli oliveti di proprietà e/o in affitto, commercializzandone l'olio ottenuto. Da un punto di vista fiscale, il *frantoio* tratta le olive della *parte agricola* alla stessa stregua delle olive lavorate in conto terzi, emettendo specifica documentazione commerciale per lo scarico dell'olio consegnato alla *parte agricola* stessa.

In particolare, è stato chiesto se sussista l'obbligo per la *parte agricola* dell'azienda, di detenere il registro di cui all'art. 7 del DM 10 novembre 2009 oppure se la stessa, avendo la contabilità IVA separata da quella del *frantoio*, possa essere esonerata in quanto rientrante nella categoria degli *olivicoltori* come definita al comma 3 del precitato articolo.

Al riguardo, si ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di un'unica impresa, anche le movimentazioni effettuate dalla *parte agricola* devono essere riportate nel registro in

questione; ne consegue che nello stesso devono essere registrate, oltre le operazioni di lavorazione in conto terzi effettuate dal *frantoio*, anche quelle relative alla produzione, confezionamento e vendita dell'olio ottenuto dalle olive aziendali.

Infatti, la circostanza che l'impresa detenga due contabilità separate, una per l'*attività di frantoio* e l'altra per l'*attività agricola*, afferisce ad aspetti e adempimenti di natura fiscale aventi finalità diverse da quelle del registro in esame, la cui tenuta è funzionale alla tracciabilità dell'olio in relazione all'origine dichiarata.

Si precisa, altresì, che qualora la *parte agricola*, ai fini della commercializzazione, detenga olio d'oliva allo stato sfuso e/o proceda al confezionamento in luogo diverso da quello ove è ubicato il *frantoio*, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.M. 10 novembre 2009 è tenuta ad istituire uno specifico registro telematico per le operazioni ivi effettuate, distinto da quello tenuto dal *frantoio*.



Il Direttore Generale  
(Emilio Gatto)

